

CIRCOLARE N° 14 DEL 28/08/2024

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

MANCATO INVIO DI FATTURE ALLO SDI E RIMEDI

Il **provvedimento n. 295324/2024**, sulla base del quale alcuni contribuenti stanno ricevendo le nuove comunicazioni, è volto ad incrociare le differenze tra i dati della dichiarazione Iva 2021 e l'importo delle operazioni Iva trasmesse telematicamente allo SdI (fatture e corrispettivi) nello stesso periodo.

Prov. 295324/2024

Se l'Agenzia delle Entrate rileva uno scostamento tra i due aggregati ipotizza un'**anomalia dichiarativa** e invia al contribuente un prospetto con i dati rilevati dallo SdI aggregati per cliente. Il contribuente deve, quindi, adoperarsi per individuare le cause di tale scostamento e segnalare tramite CIVIS le ragioni. In ogni caso è possibile, su indicazione dello stesso CIVIS o di iniziativa, rivolgersi a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia conta di individuare qualche contribuente che, pur avendo emesso regolarmente la fattura o i corrispettivi, ha poi dimenticato di indicarli in dichiarazione Iva. In tal caso l'Agenzia invita a presentare una dichiarazione integrativa e a ravvedersi.

Se, però, lo scostamento deriva da errori nella trasmissione delle fatture, può succedere che una fattura sia stata registrata in un anno, ma trasmessa allo SdI l'anno successivo. In tal caso, visto che l'Agenzia delle Entrate sta prendendo in considerazione solo il 2021, si verificherà un'anomalia. Non ricevendo tempestive spiegazioni, l'Amministrazione Finanziaria riterrà che l'anomalia dipenda da una mancata registrazione della fattura nel 2021. La questione della tardiva emissione della fattura tramite SdI era stata esaminata dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 528/2019.

L'ipotesi è quella di una fattura registrata nel 2020 o prima e trasmessa tardivamente, cioè nel 2021. La violazione è quella della **mancata o tardiva**

<p>emissione della fattura, fermo restando l’adempimento di tutti gli altri obblighi Iva (registrazione, versamento, dichiarazione).</p> <p>Tuttavia, nel caso della prestazione di servizi se il pagamento non è stato ancora ricevuto manca completamente la violazione. Il mancato pagamento non fa scattare, infatti il momento impositivo. Altrimenti (cessione di beni o pagamento avvenuto) la fattura tardiva è sanzionata ma la violazione è formale e punita con la previsione di cui all’art. 6, c. 1, ultimo periodo D.Lgs. 471/1997, ossia applicando la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, eventualmente coperta dalla regolarizzazione per le irregolarità formali.</p> <p>Sugeriamo quindi di trovare le cause dello scostamento e intervenire prontamente presso gli Uffici per chiarire in maniera esaustiva l’anomalia.</p>	
CARTELLE ESATTORIALI A RATE: LE NUOVE AGEVOLAZIONI DAL 2025	
<p>A seguito delle novità contenute nell’articolo 13 del D.Lgs 110/2024, la Riforma della Riscossione ha potenziato la rateazione delle cartelle esattoriali, che dal 2025 potranno essere pagate in 84 rate mensili rispetto alle 72 attuali. Negli anni successivi si allungherà ulteriormente la dilazione, arrivando fino a 108 rate nel 2029.</p> <p>I piani di rientro del debito a ruolo saranno concessi su semplice richiesta del contribuente se gli importi non supereranno i 120 mila euro. Sopra questa cifra, la procedura sarà diversa e prevede la necessità di comprovare la difficoltà economica. Il nuovo schema sarà il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piani di rateazione automatici: si applicano a singole cartelle fino a 120mila euro: le rate si allungano a 84 dal 2025 e arrivano fino a 108 dal 2029; • piani di rateazione su domanda per difficoltà economica: si applicano anche sopra i 120mila euro, la dilazione può arrivare a 120 rate. Anche a chi ha debiti sotto i 120 mila euro, può convenire questa opzione per allungare il piano di pagamenti; • piani di allungamento: è possibile una proroga della rateazione, una volta sola, nel caso di comprovato peggioramento della situazione economica. 	<p><i>Art. 13 del Dlgs 110/2024</i></p>
AVVISI BONARI: DAL 2025 – 60 GIORNI PER IL PAGAMENTO	
<p>L’art. 3 del D.Lgs. n. 108/24 prevede un maggior termine per il pagamento delle somme dovute a seguito di comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari“), o per la difesa del contribuente (autotutela). Il termine per il pagamento passa da 30 a 60 giorni a partire dal 2025.</p> <p>La modifica significativa prevede, dal 1° gennaio 2025, l’estensione dei termini per rispondere agli avvisi bonari da 30 a 60 giorni. Entro lo stesso termine, il contribuente può adeguarsi alla richiesta e pagare usufruendo delle esenzioni ridotte. Questa maggiore flessibilità temporale permette una più accurata valutazione delle richieste dell’Agenzia delle Entrate, contenendo diverse implicazioni positive per i contribuenti, che ora hanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maggiore tempo di studio e gestione finanziaria; • riduzione dello “stress amministrativo”; 	<p><i>Art. 3 del Dlgs 108/2024</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> • facilitazione della rateizzazione; • riduzione del contenzioso fiscale. 	
PROROGA AL 30 NOVEMBRE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI	
<p>Tra le misure del DL del 9 agosto n. 113 (c.d. “Decreto Omnibus”), figura il differimento dal 30 giugno al 30 novembre 2024 del termine per optare la rideterminazione del costo fiscale dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni (quotate e non quotate) possedute dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2024.</p> <p>Come in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere ai fini della determinazione di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferiti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, • posseduti alla data del 1° gennaio 2024, <p>il valore normale di tali asset, al 31.12.2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16%.</p> <p>Infine, l’imposta sostitutiva è dovuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un’unica soluzione entro il 30.11.2024 (termine prorogato dal 30.06 del DL Omnibus) <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • in forma rateale (3 rate dello stesso ammontare), a decorrere dalla data del 30.11.2024 (termine prorogato dal DL Omnibus), prevedendo un interesse nella misura del 3% sull’importo delle rate successive alla prima. 	<p><i>DL 113</i> <i>DEL 9.8.2024</i></p>
SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI	
<p>Il Decreto correttivo di Agosto ha apportato importanti novità sia in materia di adempimenti e relative scadenze.</p> <p>Versamenti minimi</p> <p>I versamenti dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di ammontare non superiore a 100 euro possono essere rimandati al periodo successivo e, comunque, devono essere effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno; stesso discorso vale per i contribuenti trimestrali, per i quali viene spostato dal 16 dicembre al 16 novembre il termine ultimo per il versamento.</p> <p>Inoltre, il versamento relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.</p> <p>Dichiarazione precompilata</p> <p>A decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (intermediari abilitati).</p> <p>Certificazioni uniche</p> <p>Viene previsto che dal 2025 le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di</p>	<p><i>Decreto correttivo 5</i> <i>agosto 2024 n. 108</i></p>

arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti

Cassetto fiscale

Viene disposta la messa a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate (presumibilmente nel cassetto fiscale), di servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate.

Termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi

Vengono riviste le scadenze di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP.

Le nuove scadenze sono:

- termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP: **31 ottobre (in luogo del 30 settembre)**;
- termine per le dichiarazioni dei soggetti IRES: **ultimo giorno del decimo (in luogo del nono) mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Dall'anno 2025 le dichiarazioni possono essere presentate a partire dal 15 aprile (in luogo del 1° aprile). Inoltre, per il versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024, i soggetti ISA possono adempiere entro il 30 agosto 2024, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Rottamazione quater

Il termine per il pagamento della V rata della rottamazione quater viene prorogato dal 31 luglio al 15 settembre 2024.

Dati i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), saranno considerati validi i pagamenti della V rata della rottamazione quater effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.

Infine, ricordiamo che l'ultima rata della rottamazione quarter del 2024 dovrà essere saldata entro il 30 novembre, secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

Concordato preventivo biennale

Viene dedicata una circolare ad hoc

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani